



# COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>*ORIGINALE*</b>	
<b>ATTO N. 23 del 20/04/2012</b>	

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE ANNO 2012.</b>
-----------------	--

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di APRILE alle ore 15:00 e seguenti, in Marsciano presso la Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge. Risultano presenti:

TODINI ALFIO	Sindaco	Presente
CACIOTTO ANTONIO	Presidente del Consiglio	Presente
BAIOCCO SIMONETTA	Vice Presidente del Consiglio	Presente
CAVALLETTI PIETRO	Consigliere	Presente
CIPRIANI GABRIELE	Consigliere	Presente
MOSCOLONI GIONATA	Consigliere	Presente
MASTRINI LORENA	Consigliere	Presente
BACIARELLI ROBERTA	Consigliere	Presente
CECCARELLI MASSIMO	Consigliere	Presente
CLERINI VALENTINO	Consigliere	Presente
BERTINI ROBERTO	Consigliere	Presente
ROSI ROBERTO	Consigliere	Presente
MARCACCI GIOVANNI	Consigliere	Presente
RANIERI SABATINO	Consigliere	Presente
SORBINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI CRISTIAN	Consigliere	Presente
VELLONI MARCO	Consigliere	Presente
BARTOCCIONI STEFANO	Consigliere	Presente
COSTANTINI CRISTIANO	Consigliere	Assente
LIOTTI DAVID	Consigliere	Presente
MELE FRANCESCA	Consigliere	Presente

Presenti n 20	Assenti n. 1
---------------	--------------

Accertato il numero legale, assume la presidenza Antonio Caciotto, Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Augusta Millucci, che assume altresì la funzione di segretario verbalizzante, con l'ausilio della signora Mirella Frescura.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell'ambito del processo di riordino della materia tributaria locale istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della nuova imposta;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicandola a tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce;
- in particolare il comma 2 dell'articolo 13 prevede che l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (c. 2 art. 13)
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (c. 2 art. 13);
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell' articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (c. 3 art. 13);
- per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 7, lettera H), del [D. Lgs. N. 504/1992](#) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale [14 giugno 1993, n. 9/249](#) tra cui è ricompreso anche il Comune di Marsciano;

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (c. 6 art. 13);
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (c. 7 art. 13);
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (c. 8 art. 13);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 10 art. 13). Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (c. 10 art. 13);
- il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè necessariamente attraverso il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (c. 12 art. 13);
- restano confermate le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, disciplina l'IMU ripercorrendo sostanzialmente la normativa precedente I.C.I. (c. 13 art. 13);
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (c. 11 art. 13);

DATO ATTO che la nuova normativa prevede, in merito al gettito derivante dall'istituzione dell'IMU che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (c. 11 art. 13);
- detta quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria (c. 11 art. 13);
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13);
- il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (c. 17 art. 13);

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO alla luce di quanto riportato nel comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 modificare in aumento o diminuzione l'aliquota base e le altre aliquote con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute

dal Servizio Entrate (allegato n. 1) al fine di garantire un gettito che tenga conto delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio, come di seguito riportato:

- a) l'aliquota base è fissata all'aliquota ordinaria dello 0,96 % con un aumento pari a 0,2% rispetto all'aliquota fissata dal comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- b) l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,5% con un aumento pari a 0,1% rispetto all'aliquota fissata dal comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- c) l'aliquota di base nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 "Uffici e studi privati" e D/5 "Istituti di credito, cambi e assicurazioni" è fissata allo 1,06% con un aumento pari a 0,3% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- d) l'aliquota di base nel caso di immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri" è fissata allo 0,86% con un aumento pari a 0,1% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- e) l'aliquota di base nel caso di immobili classificati nella categoria D (esclusi gli D/5) è fissata allo 0,86% con un aumento pari a 0,1% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- f) l'aliquota di base nel caso di immobili classificati nella categoria A e C (esclusi A10, abitazioni principali e relative pertinenze, gli C1 e C3) è fissata allo 0,96% con un aumento pari a 0,2% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- g) l'aliquota di base, nel caso nel caso di immobili locati al canone di locazione concordato, è fissata all'aliquota ordinaria dello 0,76% cui all'articolo comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011. Il canone di locazione concordato (di riferimento per l'IMU 2012) è stabilito per il Comune di Marsciano in € 40,00 annuo al mq.; a tal proposito si veda il verbale del 18.5.2010 redatto dall'Ufficio Urbanistica del Comune scrivente, che ha determinato tale canone ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998 e della L.R. 23/2003;
- h) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata all'aliquota ordinaria dello 0,2 %;
- i) l'aliquota di base nel caso di aree edificabili è fissata all'aliquota dello 1,06% con un aumento pari a 0,3% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011.

L'aumento di cubatura, e di conseguenza di gettito I.M.U., che si ottiene dalla applicazione della parte Operativa del Piano Regolatore (di cui alla variante di adeguamento alla L.R. 11/2005 definitivamente approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2011) è assolutamente subordinata all'adozione della parte operativa del piano e al modo di assegnazione della cubatura per le zone residenziali così come risulta dall'elaborazione della relazione del Responsabile del Settore Urbanistica (conservata in atti);

- j) l'importo della detrazione è pari a euro 200,00 e rispetta l'importo della detrazione ordinaria fissata dal comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (c. 10 art. 13);

CONFERMATA l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249 tra cui è ricompreso anche il Comune di Marsciano;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

VISTO l'emendamento proposto in sede di conversione del DL n. 216/2011 (c.d. decreto milleproroghe) e approvato alla Camera che ha previsto una proroga per l'approvazione del bilancio previsionale degli enti locali per cui il termine ultimo per l'approvazione (già prorogato lo scorso 21.12.2011 su proposta della Conferenza Unificata) è slittato dal 31.03.2012 al 30.06.2012;

VISTI i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

- parere di regolarità tecnica espresso da responsabile del Settore Tributi – dr.ssa Bettini Daniela: “favorevole”;
- parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dr.ssa Sabrina Chiappinelli: “favorevole”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 18/04/2012;

RICHIAMATO il verbale di seduta consiliare n. 3 del 20/04/2012 in merito alla discussione dell'argomento in oggetto;

Procedutosi a votazione palese:

- presenti n. 20, astenuti n. 1 (Bartoccioni), con voti contrari n. 6 (Mele, Liotti, Ranieri, Velloni, Sorbini, Mattioli) e voti favorevoli n. 13, legalmente resi, come dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;

### **DELIBERA**

1) Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) e sulle base di valutazioni e simulazioni poste in essere dal settore competente le aliquote e detrazioni di seguito riportate:

- a) l'aliquota base è fissata all'aliquota ordinaria dello 0,96 % con un aumento pari a 0,2% rispetto all'aliquota fissata dal comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- b) l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all'aliquota dello 0,5% con un aumento pari a 0,1% rispetto all'aliquota fissata dal comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- c) l'aliquota di base nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 “Uffici e studi privati” e D/5 “Istituti di credito, cambi e assicurazioni” è fissata all'aliquota dell'1,06% con un aumento pari a 0,3% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- d) l'aliquota di base nel caso di immobili classificati nella categoria C/1 “Negozzi e botteghe” e C/3 “Laboratori arti e mestieri” è fissata all'aliquota dello 0,86% con un aumento pari a 0,1% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- e) l'aliquota di base nel caso di immobili classificati nella categoria D (esclusi gli D/5) è fissata all'aliquota dello 0,86% con un aumento pari a 0,1% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;

- f) l'aliquota di base nel caso di immobili classificati nella categoria A e C (esclusi A10, abitazioni principali e relative pertinenze, gli C1 e C3) è fissata allo 0,96% con un aumento pari a 0,2% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- g) l'aliquota di base, nel caso nel caso di immobili locati al canone di locazione concordato, è fissata all'aliquota ordinaria dello 0,76% cui all'articolo comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011. Il canone di locazione concordato (di riferimento per l'IMU 2012) è stabilito per il Comune di Marsciano in € 40,00 annuo al mq.; a tal proposito si veda il verbale del 18.5.2010 redatto dall'Ufficio Urbanistica del Comune scrivente, che ha determinato tale canone ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998 e della L.R. 23/2003;
- h) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata all'aliquota ordinaria dello 0,2%;
- i) l'aliquota di base nel caso di aree edificabili è fissata all'aliquota dell'1,06% con un aumento pari a 0,3% rispetto all'aliquota ordinaria fissata dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011. L'aumento di cubatura, e di conseguenza di gettito IMU, che si ottiene dalla applicazione della parte Operativa del Piano Regolatore (di cui alla variante di adeguamento alla L.R. 11/2005 definitivamente approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2011) è assolutamente subordinata all'adozione della parte operativa del piano e al modo di assegnazione della cubatura per le zone residenziali così come risulta dall'elaborazione della relazione del Responsabile del Settore Urbanistica (conservata in atti);
- j) l'importo della detrazione è pari a euro 200,00 e rispetta l'importo della detrazione ordinaria fissata dal comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (c. 10 art. 13);
- 2) di prevedere in bilancio di previsione 2012 lo stanziamento complessivo di € 4.000.000,00 a favore del Comune all'istituendo capitolo Imposta Municipale Propria (IMU) come risulta dalla tabella conservata in atti;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Entrate di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all'Albo pretorio on-line, ed all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Entrate di pubblicare il presente atto nel sito internet del Comune;
- 5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2012.

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Antonio Caciotto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Augusta Millucci

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in data 09/05/2012, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267.

Marsciano, 09/05/2012

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mirella Frescura

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267.

è esecutiva in data 20/05/2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267;

Marsciano, 09/05/2012

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mirella Frescura



**COMUNE DI MARSCIANO**  
**PROVINCIA DI PERUGIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>*ORIGINALE*</b>	
<b>ATTO N. 24 del 20/04/2012</b>	

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) _ ANNO 2012.</b>
-----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di APRILE alle ore 15:00 e seguenti, in Marsciano presso la Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge. Risultano presenti:

TODINI ALFIO	Sindaco	Presente
CACIOTTO ANTONIO	Presidente del Consiglio	Presente
BAIOCCO SIMONETTA	Vice Presidente del Consiglio	Presente
CAVALLETTI PIETRO	Consigliere	Presente
CIPRIANI GABRIELE	Consigliere	Presente
MOSCOLONI GIONATA	Consigliere	Presente
MASTRINI LORENA	Consigliere	Presente
BACIARELLI ROBERTA	Consigliere	Presente
CECCARELLI MASSIMO	Consigliere	Presente
CLERINI VALENTINO	Consigliere	Presente
BERTINI ROBERTO	Consigliere	Presente
ROSI ROBERTO	Consigliere	Presente
MARCACCI GIOVANNI	Consigliere	Presente
RANIERI SABATINO	Consigliere	Presente
SORBINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI CRISTIAN	Consigliere	Presente
VELLONI MARCO	Consigliere	Presente
BARTOCCIONI STEFANO	Consigliere	Presente
COSTANTINI CRISTIANO	Consigliere	Assente
LIOTTI DAVID	Consigliere	Presente
MELE FRANCESCA	Consigliere	Presente

Presenti n 20	Assenti n. 1
---------------	--------------

Accertato il numero legale, assume la presidenza Antonio Caciotto, Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Augusta Millucci, che assume altresì la funzione di segretario verbalizzante, con l'ausilio della signora Mirella Frescura.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell'ambito del processo di riordino della materia tributaria locale istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della nuova imposta;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicandola a tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce;
- in particolare il comma 2 dell'articolo 13 prevede che l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita, per le aree edificabili, dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell' articolo 5, comma, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- i Comuni, al fine di limitare il contenzioso, possono determinare i valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee e considerando i valori venali in comune commercio delle stesse.

VISTA la tabella di riferimento, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, elaborata dal Geom. Spillatura, sulla scorta degli atti di compravendita accertati dall'Ufficio del Registro di Perugia per zone omogenee di cui alla nota del medesimo ente prot. n. 4903 del 19/02/2008, e sull'analisi dell'andamento del mercato immobiliare del territorio comunale nell'anno 2009, il tutto contestualizzato alla zonizzazione del PRG vigente;

CONSIDERATO che l'andamento del mercato immobiliare negli anni 2010 e 2011 non ha avuto un incremento percentuale tale da giustificare una rivalutazione dei valori di riferimento sopra determinati ;

RITENUTO di approvare i valori medi commerciali di riferimento delle aree edificabili espressi nella tabella allegata, precisando che il parametro di riferimento per la determinazione del valore imponibile, per le zone C, è il metro cubo.

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

VISTO l'emendamento proposto in sede di conversione del DL n. 216/2011 (c.d. decreto milleproroghe) e approvato alla Camera che ha previsto una proroga per l'approvazione del bilancio previsionale degli enti locali per cui il termine ultimo per l'approvazione (già prorogato lo scorso 21.12.2011 su proposta della Conferenza Unificata) è slittato dal 31.03.2012 al 30.06.2012;

VISTI i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267,

apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

- parere di regolarità tecnica espresso da responsabile del Settore Tributi – dott.ssa Bettini Daniela “favorevole”;
- parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Sabrina Chiappinelli “favorevole”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 18/04/2012;

RICHIAMATO il verbale di seduta consiliare n. 3 del 20/04/2012 in merito alla discussione dell’argomento in oggetto;

Procedutosi a votazione palese:

- presenti n. 20, astenuti n. 1 (Bartocioni), con voti contrari n. 6 (Mele, Liotti, Ranieri, Velloni, Sorbini, Mattioli, e voti favorevoli n. 13, legalmente resi, come dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;

### DELIBERA

1. di approvare, a partire dal 01.01.2012, il valore medio in comune commercio delle aree edificabili situate nel Comune di Marsciano, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Entrate di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all’Albo pretorio on-line, ed all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. di dare mandato al responsabile del Servizio Entrate di pubblicare il presente atto nel sito internet del Comune.
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2012.

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Antonio Caciotto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Augusta Millucci

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 09/05/2012, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267.

Marsciano, 09/05/2012

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mirella Frescura

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267.

è esecutiva in data 20/05/2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267;

Marsciano, 09/05/2012

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mirella Frescura